



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot./AP/ic/1693/2019
Roma, 14 marzo 2019

Alla Società De Akker Team
Tramite pec: deakkerteam@pec.it;
michele.facci@ordineavvocatibopec.it;
All'atleta Boifava Brigitta
Tramite pec: boifavbrigitta@pec.it
All'atleta Lombini Fabio
Tramite pec: fabiolombini@pec.it
All'atleta Matteazzi Pier Andrea
Tramite pec: pierandreamatteazzi@pec.it
All'atleta Matteazzi Massimiliano
Tramite pec: massimilianomatteazzi@pec.it

E, per conoscenza,
Ai Comitati Regionali di Competenza

Oggetto: Corte Federale di Appello II Sezione - Procedimento n. 35/2019 promosso dalla Società Sportiva De Akker SSD arl per la riforma della decisione di primo grado n. 18/2018 della II sezione del Tribunale Federale. Motivazioni decisione n. 3/2019 del 04/03/2019.

Con la presente si notificano le motivazioni relative al procedimento in oggetto.

“La Corte di Appello Federale - sezione seconda – FIN – riunita in data 4.3.2019 e composta dagli Avv.ti Marco Rago Presidente, Avv.ti Francesco Vaccaro e Giancarlo Guarino quali componenti, ha emesso la seguente

SENTENZA

TRA: Società sportiva De Akker Team ssa a r.l. rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Facci del Foro di Bologna

- Reclamante -

E : i Sig.ri Matteazzi Massimiliano, Matteazzi Pier Andrea, Boiafava Brigitta e Lombrini Massimiliano

- Reclamati -



00135 ROMA - STADIO OLIMPICO CURVA NORD
Tel. 06 36200.1- Fax 06 3242501
info@federnuoto.it - www.federnuoto.it
C.F. 05284670584 - P. IVA 01384031009
Iscritta al Registro della Protezione Civile - Registro Persone Giuridiche n. 19/2001



VISTO lo statuto e il regolamento di giustizia della FIN;

VISTO il ricorso in appello presentato dalla Società sportiva De Akker Team ssd a.r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale II Sezione del 12.12.2018 n.°18/2018 con richiesta di riformare la sentenza impugnata per le ragioni dedotte nell'atto di appello;

VISTA la costituzione Sig.ri sig.ri Matteazzi Massimiliano, Matteazzi Pier Andrea, Boiafava Brigitta e Lombrini Massimiliano che contestavano nel merito quanto dedotto dall'appellante richiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

VISTE le ulteriori memorie depositate dalle parti nel termine assegnato;

CONSIDERATI tutti gli atti delle parti e quindi le rispettive posizioni processuali, così decide:

SVOLGIMENTO

1. Con ricorso innanzi alla Corte di Appello Federale Sezione II, la reclamante concludeva: *"..affinchè, in riforma, anche parziale, della decisione n.18/2018 del 12.12.2018 comunicata il 13.12.2018 a mezzo pec, emessa dalla II Sezione del Tribunale Federale, nei procedimenti riuniti n. 7532/2018, 7533/2018, 7534/2018 e 7618/2018 promossi dai tesserati sig.ri Matteazzi Massimiliano, Matteazzi Pier Andrea, Boiafava Brigitta e Lombrini Massimiliano avverso la Società De Akker Team ssd a.r.l., voglia rigettare i ricorsi introduttivi presentati, con ogni conseguenza di legge e di regolamento"*.

2. Con la decisione impugnata il Tribunale federale, II Sez., accoglieva i ricorsi riuniti n. 7532/2018, 7533/2018, 7534/2018 e 7618/2018 promossi dai tesserati sig.ri Matteazzi Massimiliano, Matteazzi Pier Andrea, Boiafava Brigitta e Lombrini Massimiliano avverso la Società De Akker Team ssd a.r.l. finalizzati all'annullamento del rinnovo del tesseramento d'ufficio effettuato dalla Società suddetta, sostenendo la inefficacia della revoca dello svincolo concesso loro rispettivamente in data 26/09/2018 ed in data 01/09/2018.

3. Costituitasi ritualmente la Società resistente asseriva l'inesistenza delle lettere di svincolo, disconoscendo formalmente la sottoscrizione come non appartenente al legale rappresentante, e conseguentemente sosteneva il proprio diritto a tesserare d'ufficio anche per la stagione sportiva 2018/2019 gli atleti ricorrenti; adduceva, altresì l'asserita violazione del combinato disposto ex art. 14, comma 5 e 14, comma 8 del Regolamento Organico giacché affermava non essere stata presentata formale rinuncia al tesseramento nei modi e nei termini previsti dalla Normativa Federale.

4. In data 22/11/2018 il Tribunale, disponendo la riunione dei ricorsi, nel corso dell'udienza di discussione, ascoltate le parti ed esposte le ragioni da esse addotte, adottava un provvedimento cautelare tramite il quale, vista la situazione d'urgenza in cui versavano i ricorrenti, disponeva il tesseramento provvisorio degli stessi in favore della Società INSPORT SSD s.r.l. al fine di permettere loro di prendere parte ai Campionati assoluti invernali di categoria; il Tribunale si riservava di decidere in merito la controversia, rinviando la questione a data di destinarsi.

5. Successivamente, all'udienza del 12/12/2018 il Tribunale accoglieva in toto la richiesta di annullamento del tesseramento operato ex officio dalla Società resistente giacché affermava che per ciò che concerneva gli atleti Boiafava, Matteazzi M. e Matteazzi Pier Andrea, residuava la comunicazione email del 27/09/2018 inviata dalla Società nuoto Vicenza al Comitato Regionale Emilia Romagna nella quale la prima comunicava che i summenzionati atleti, in virtù della lettera di svincolo rilasciata in data 26/09/2018 dalla Società De Akker ed inviata alla Società vicentina "non hanno intenzione di proseguire per la stagione 2018/2019 in rapporto con la De Akker";

6. inoltre, il Tribunale aggiungeva che la missiva della Società resistente del 26/09/2018, essendo stata rilasciata su carta intestata della Società, con timbro della stessa e firma del Presidente, era stata tale da generare un legittimo affidamento precedente concessione di svincolo, la quale, tuttavia, era stata comunicata ai tesserati attraverso le già citate missive del 01/09/2018 e del 26/09/2018.

7. Alla luce di quanto finora esposto il Tribunale concludeva affermando che non c'era alcun presupposto in grado di "vanificare tale volontà espressamente manifestata" neanche con provvedimenti contrari successivi, i quali sarebbero stati posti in essere dalla Società resistente, giacché la manifestazione di volontà della stessa era stata "cristallizzata" nella due comunicazioni dell'01/09/2018 e del 26/06/2018, non potendo essere modificata altrimenti; di conseguenza, il Tribunale decretava la conferma del provvedimento cautelare di tesseramento provvisorio disposto il 22/11/2018 e dichiarava a tutti gli effetti nullo il tesseramento operato ex officio dalla Società De Akker.

8. Con il ricorso in appello, la Società De Akker censurava la decisione del primo giudice poiché a suo avviso il Tribunale non avrebbe considerato la dedotta falsità della firma presente sulle comunicazioni datate 01/09/2018 e 26/09/2018 e dirette agli atleti ricorrenti; la conseguenza di detta mancanza del giudice di prime cure, avrebbe dato origine alla validazione degli effetti dello svincolo degli atleti ricorrenti che la Società De Akker intendeva censurare.



9. La reclamante aggiungeva che il Tribunale aveva erroneamente incentrato la motivazione sul legittimo affidamento che le comunicazioni datate 01/09/2018 e 26/09/2018, rilasciate su carta intestata alla Società, con la presenza del timbro Societario, della firma del Presidente di quest'ultima e di altri segni distintivi potevano aver ingenerato negli atleti, considerata la provenienza delle missive dalla stessa società.

10. Infine, la Società De Akker lamentava la tardività del deposito documentale eseguito per tutti i ricorsi (avvenuto non contestualmente al deposito degli stessi, ma solo in vista dell'udienza di discussione, nel termine assegnato dal tribunale) poiché il Tribunale avrebbe mal valutato il termine di cinque giorni antecedenti all'udienza di discussione il quale, a dire del reclamante, si riferirebbe al solo deposito di ulteriori eventuali documenti formati successivamente alla presentazione del ricorso.

11. Nel corso del giudizio di secondo grado, all'udienza del 31/01/2019 le parti si riportavano a quanto già esplicitato nelle proprie memorie, ribadendo quanto già detto in precedenza. Nelle more del giudizio, la Società De Akker produceva perizia calligrafica, che veniva ammessa agli atti.

12. Veniva assegnato termine alle parti per il deposito di memorie sino al 18 febbraio 2019, che veniva utilizzato da entrambe le parti ritualmente e rinviato all'udienza del 26 febbraio per discussione.

13. All'udienza del 26 febbraio 2019 la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 4 marzo 2019 e con ordinanza adottata fuori udienza la Corte invitava gli Uffici della FIN ad acquisire idonea documentazione a comprova della provenienza delle comunicazioni e mail cui risultavano allegati le lettere di svincolo.

14. Successivamente, all'udienza del 04/03/2019 il Collegio dava lettura del dispositivo, riservando la pubblicazione dei motivi della decisione nei termini previsti dal regolamento di Giustizia Federale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione del Tribunale. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione processuale di tardività dei depositi documentali svolti in primo grado in data successiva a quella del deposito dei ricorsi. L'art.69 del Regolamento di Giustizia Sportiva richiede quale contenuto necessario del ricorso:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;

b) l'esposizione dei fatti;



c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;

d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;

e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi. Non è pertanto previsto un termine coevo alla presentazione del ricorso per il deposito dei documenti.

L'unico termine perentorio previsto dal Regolamento è quello di cui all'art. 71, comma 2 "2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti."

E' pertanto priva di fondamento l'interpretazione proposta dal reclamante secondo cui detto termine si riferirebbe unicamente ai documenti formati successivamente al deposito del ricorso.

Vero è che il procedimento deve garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa di tutte le parti.

Ma tali principi non risultano violati nel caso concreto, posto che all'udienza di discussione avanti al Tribunale la società De Akker ha controdedotto a verbale rispetto ai documenti depositati nei cinque giorni antecedenti l'udienza e ben avrebbe potuto, se necessario, chiedere e un termine per più articolate controdeduzioni.

Nel merito, deve confermarsi la motivazione del Tribunale a quo che ha attribuito valore prevalente al principio dell'affidamento incolpevole, rispetto al dato formale del disconoscimento della sottoscrizione del legale rappresentante della De Akker.

Va premesso che l'analisi deve concentrarsi esclusivamente sulla comunicazione del 26/09/2018 relativa allo svincolo gli atleti Boiafava, Matteazzi M. e Matteazzi P.A., 7 in quanto la lettera del 01/09/2018 relativa all'atleta Lombini è stata espressamente riconosciuta valida dalla reclamante all'udienza del 31 gennaio 2019. Secondo le risultanze della documentazione in atti, il nulla osta rilasciato agli atleti dalla Società De Akker è stato comunicato su carta intestata della medesima Società, corredata non solamente della vergatura del Presidente della stessa, ma anche del timbro societario; a parere del Giudice di prime cure, tale circostanza ha generato negli atleti il legittimo affidamento che la dichiarazione di volontà circa un loro tesseramento presso altra Società per la stagione sportiva 2018/2019 provenisse direttamente dal massimo rappresentante della De Akker.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha affermato che così agendo la Società De Akker ha manifestato in modo inequivocabile la propria volontà di consentire agli atleti ricorrenti di svincolarsi, generando nei confronti sia di quest'ultimi sia della Società nuoto Vicenza, la quale aveva intenzione di tesserare per la stagione sportiva 2018/2019 gli atleti Boiafava, Matteazzi M. e Matteazzi P.A., un legittimo affidamento in ordine al fatto che le comunicazioni de quo fossero state direttamente emesse dalla Società resistente.

La valutazione svolta dal Tribunale merita conferma.



In primo luogo, infatti, secondo il generale principio di "apparenza del diritto" in alcune occasioni è ben possibile che la concretizzazione di determinate condotte ingeneri nella controparte una legittima aspettativa circa la verifica di eventi ben definiti ovvero circa la provenienza di specifici atti.

In proposito, la dottrina maggioritaria propende per affermare che non si può annullare tout court un atto che ha generato effetti positivi, ovvero che ha creato in capo al terzo in buona fede il legittimo affidamento circa l'eventuale concretizzazione di tali effetti, adducendo semplicemente la presenza di una condotta colposa e/o dolosa perché ciò porterebbe all'assurdo logico che il terzo verrebbe leso nella propria sfera personale anche nel caso in cui non abbia scientemente partecipato alla concretizzazione della condotta de qua.

Parametrando il succitato principio al caso di specie, appare indubbio che non può essere validamente opposta agli odierni reclamati la circostanza relativa al 8 disconoscimento delle firme apposte in calce alla comunicazione del 26/09/2018, giacché gli stessi, dato che lo svincolo per la stagione sportiva 2018/2019 è stato rilasciato su carta intestata della Società corredata dal timbro della stessa, sono stati incolpevolmente indotti nel ritenere che le missive di cui si discute fossero state sottoscritte dal Presidente della De Akker.

Ciò posto, si deve necessariamente concludere che la comunicazione 26/09/2018, redatta su carta intestata della Società e vidimata con timbro della stessa, sebbene rechi in calce una vergatura non attribuibile – in quanto ex post disconosciuta - all'allora Presidente della Società De Akker, è ugualmente qualificabile come idonea a generare negli odierni reclamati il legittimo affidamento circa la manifestazione di svincolo adottata volontariamente dalla Società, il tutto in virtù della presenza di elementi distintivi direttamente riconducibili a quest'ultima.

Infine, data la totale mancanza della prova in ordine alla mala fede con cui hanno agito gli atleti ricorrenti, non può essere loro opposta la circostanza relativa la non autenticità della firma, con la conseguenza di ritenere valida la comunicazione del 26/09/2018 dal momento che, da un lato, gli atleti non avrebbero potuto avere contezza della non autenticità delle firme secondo le regole di diligenza prescritte ex art. 1176, comma 2 del codice civile e, dall'altro, poiché gli atleti non erano giuridicamente tenuti ad esigere prova e/o controllare la paternità della vergature de quo ai sensi dell'art. 1393 del codice civile.

In proposito, non solo la società reclamante non ha dato prova della mala fede degli atleti, ma, a seguito dell'accertamento disposto dalla Corte con l'ordinanza istruttoria del 26 febbraio 2019, è stata documentata l'effettiva provenienza della lettera di svincolo dalla casella di posta elettronica della De Akker "info@deakker.it" alla casella di posta elettronica del Presidente di Nuoto Vicenza "armando.merluzzi@gmail.com", così corroborandosi, invece, la tesi della buona fede e dell'affidamento incolpevole dei terzi.

Quanto appena esposto trova conferma in due recenti pronunce del Tribunale di Milano (sentenze Trib. Milano nn. 11151 e 1152 dell'11.10.2016) vertenti entrambe su di una fattispecie basata sic et simpliciter sul disconoscimento di una 9 sottoscrizione di un documento societario, precisamente di una banca.

Nel caso proposto, il giudice milanese ha avuto modo di stabilire che ai fini della validità di un atto apparentemente vergato dal rappresentante di una società, bisogna superare il mero disconoscimento della sottoscrizione per favorire un diverso "thema decidendum", qualificato nella "verifica degli effetti degli atti compiuti dal falsus procurator nella sfera del rappresentato, tenuto conto del c.d. principio dell'apparenza". L'assunto promosso dal Tribunale milanese affonda le radici sulla circostanza che ciò che l'ordinamento ha premura di salvaguardare sono gli effetti che promanano da un atto che nel momento in cui è stato generato era idoneo a generare in capo al terzo in buona fede il legittimo affidamento che determinati effetti positivi sarebbero stati posti in essere dal soggetto che, incolpevolmente, riteneva essere rappresentante di una società.

A conferma di ciò, il Tribunale di Milano ha elaborato il principio secondo il quale non deve essere ritenuta decisiva la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni in ipotesi in cui siano presenti la carta intestata della Società ovvero il timbro della stessa, perché tutto deve essere ricondotto nella legittima aspettativa che detto atto ha generato nel terzo in buona fede.

Quanto appena esposto ben si atteggia al caso di specie poichè dalle prove assunte emerge con chiarezza, da una parte, che gli appellati non avrebbero in nessun modo potuto venire a conoscenza della non autenticità della firma e, dall'altra, che gli stessi hanno legittimamente posto affidamento al fatto che le comunicazioni di svincolo fossero state redatte su carta intestata della Società De Akker con per giunta formale vidimazione.

Ad ogni buon conto, il Tribunale di Milano, riprendendo un proprio orientamento promosso già a partire dai primi anni del decennio passato (Trib. Milano sent. 7 novembre 2003), aggiunge che nel caso in cui una Società, come nel caso di specie, abbia consentito ad un soggetto di operare nella propria sede sociale e di usufruire della propria carta intestata al fine di comunicare con i propri clienti e/o interlocutori, non si può contestare al terzo in buona fede una carenza assoluta dei poteri societari di rappresentanza giacché, in accordo con il su richiamato principio di apparenza del diritto, la Società medesima ha posto in essere un comportamento colposo che ha generato in capo al terzo un legittimo affidamento in ordine alla provenienza della comunicazione.

P.Q.M

La Corte, letti gli atti, per le ragioni esposte in parte motiva, respinge l'appello così come proposto, perché infondato in punto di diritto, dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio e dispone l'incameramento del contributo."

Cordiali Saluti

il Segretario Generale

Antonello Panza

